

IL COMUNE

Il Comune è l'ente locale più vicino al cittadino che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e promuove lo sviluppo.

L'art. 118 Cost. prevede che le funzioni amministrative spettino primariamente all'Ente di livello più prossimo al cittadino, ovvero ai Comuni salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Per quanto attiene **le funzioni generali**, l'articolo 3 del d.lgs. 267/2000 dispone che:

- *i Comuni sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato o della Regione, secondo il principio di sussidiarietà;*
- *spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale;*
- *il Comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.*

Per quanto attiene le **funzioni fondamentali** dei Comuni, sulla base dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, vi rientrano:

- l'**organizzazione generale** dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- l'organizzazione dei **servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale**, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- il **catasto**, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- la **pianificazione urbanistica ed edilizia** di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- le attività, in ambito comunale, di pianificazione di **protezione civile** e di coordinamento dei primi soccorsi;
- l'organizzazione e la gestione dei servizi di **raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti** urbani e la riscossione dei relativi **tributi**;
- la progettazione e gestione del sistema locale dei **servizi sociali** ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
- l'**edilizia scolastica**, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- la **polizia municipale** e la **polizia amministrativa locale**;
- la tenuta dei registri di **stato civile** e di popolazione e compiti in materia di **servizi anagrafici** nonché in materia di servizi **elettorali**, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- i servizi in materia **statistica**.

Il Comune ha **autonomia statutaria** e **potestà normativa**.

Ogni Comune adotta il proprio statuto, il quale definisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.

Inoltre, il Comune adotta i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto.

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

PARTECIPAZIONE POPOLARE AI SENSI DELL' ART. 8. DEL D.LGS. N.267/2000

1. I Comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203 e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Esiste una **partecipazione amministrativa** prevalentemente caratterizzata da finalità di tutela di posizioni giuridiche da parte dei soggetti che ne sono titolari e normalmente concentrata in procedimenti puntuali che li riguardano.

La stessa è disciplinata dalla legge n. 241 del 1990, che si applica generalmente ai procedimenti amministrativi non soggetti ad una disciplina speciale.

PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE

La partecipazione istituzionale tende ad un coinvolgimento dei cittadini, in quanto tali, singolarmente o in forma associate, nella formazione di scelte dell'amministrazione locale, destinate a incidere in maniera significativa sulla collettività.

Sono forme di partecipazione istituzionale: le istanze, le petizioni, le proposte, i referendum.

FORME ASSOCIATIVE DEI CITTADINI

L'ordinamento assegna ai Comuni il compito di valorizzare, anche su base di quartiere e di frazione, le libere forme associative di cittadini e quello di promuovere organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale.

I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo Statuto, il quale può prevedere l'istituzione di comitati o consulte, sia su base generale, sia per aree tematiche, oppure puntare su forme funzionali tramite momenti e percorsi di consultazione e confronto.

I comuni tengono l'Albo delle Associazioni comunali.

COSA DEVE PREVEDERE LO STATUTO RELATIVAMENTE ALLA PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE ?

LO STATUTO DEVE PREVEDERE:

A Forme di consultazione della popolazione.

Lo statuto deve specificare le modalità con le quali il Comune, di propria iniziativa, si rivolge ai cittadini per consultarli su temi di svariata natura, attinenti, comunque, sempre alle materie amministrative di competenza dell'ente locale.

In queste forme di consultazione, possono rientrare sondaggi sul gradimento di servizi, illustrazioni di provvedimenti o proposte di provvedimenti da adottare, acquisizione di pareri da parte degli organismi di partecipazione popolare su, ad esempio, atti di programmazione territoriale o anche economica.

COSA DEVE PREVEDERE LO STATUTO RELATIVAMENTE ALLA PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE ?

B LO STATUTO DEVE PREVEDERE:

Procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte, da parte dei cittadini singoli e associati.

Lo statuto deve disciplinare come acquisire istanze, petizioni e proposte dei cittadini, singoli o associati, indicando i requisiti che questi devono possedere per presentare tali proposte(cittadinanza, residenza, ecc.), il numero delle firme necessario per l'ammissione delle istanze, le questioni su cui esse sono ammesse, i tempi per l'approvazione, l'organo preposto.

È anche opportuna la determinazione dell'organo incaricato di esaminare, in via preliminare, l'ammissibilità dell'atto di iniziativa popolare.

ISTANZA, PETIZIONE E PROPOSTA

L'istanza è lo strumento attraverso il quale il cittadino chiede all'amministrazione di pronunciarsi, di rispondere, di avviare un procedimento o di emettere un provvedimento ampliativo.


La petizione è un mezzo di espressione di partecipazione allargata, mediante cui la cittadinanza chiede perché si sia dato luogo ad una scelta piuttosto che ad un'altra, segnala bisogni ignorati o trascurati, evidenzia situazioni di ritardo o disagio, invita l'amministrazione a prendere una certa iniziativa di largo respiro. In sostanza, la petizione può essere assimilata all'atto ispettivo dell'interpellanza, esperibile da parte del Consigliere comunale.

La proposta è un atto propulsivo, con il quale il proponente avvia o contribuisce ad attivare l'iter procedurale, che si conclude con la formazione di un provvedimento amministrativo.

ATTUALITÀ CAVALLINO-TREPORTI

Una petizione al Consiglio comunale di Cavallino per garantire il diritto a cure e assistenza

L'ha promossa domenica il Movimento per la difesa della sanità pubblica del Veneto orientale, ci sono già le date e i punti in cui recarsi per sottoscriverla. Serve a promuovere una commissione consiliare per analizzare il tema nel territorio



'Malamovida', i comitati avviano la petizione: "Provvedimenti del Comune inconsistenti"

La raccolta firme, dopo le diffide, è partita da Piazza Aldrovandi, meta di tanti giovani, soprattutto nelle serate del fine settimana, tanto da spingere il Comune a fissare il numero chiuso la notte di Halloween



Foto archivio

REFERENDUM

Ai sensi dell'art. 8 del TUEL i Comuni possono prevedere nei propri Statuti il referendum, come forma di consultazione della popolazione, che comporta una pronuncia del corpo elettorale espressa secondo le regole e i meccanismi tipici di una vera e propria votazione su una specifica proposta o domanda, con effetti di vario tipo.

Il Testo unico evita di qualificare le caratteristiche del referendum, in modo tale da consentire agli statuti comunali di disciplinarlo, attribuendogli un significato diverso dalla semplice consultazione su alcune materie proposte dall'amministrazione o dai cittadini medesimi.

REFERENDUM

ROMA



Cerca

I due referendum si terranno domenica 11 novembre 2018, con orario 8:00 – 20:00, con i seguenti quesiti:

Quesito n. 1

“Volete voi che Roma Capitale affidi tutti i servizi relativi al trasporto pubblico locale di superficie e sotterraneo ovvero su gomma e rotaia mediante gare pubbliche, anche ad una pluralità di gestori e garantendo forme di concorrenza comparativa, nel rispetto della disciplina vigente a tutela della salvaguardia e della ricollocazione dei lavoratori nella fase di ristrutturazione del servizio?”

Quesito n. 2

“Volete voi che Roma Capitale, fermi restando i servizi relativi al trasporto pubblico locale di superficie e sotterraneo ovvero su gomma e rotaia comunque affidati, favorisca e promuova altresì l’esercizio di trasporti collettivi non di linea in ambito locale a imprese operanti in concorrenza?”

FORMA DI TUTELA GIURISDIZIONALE: AZIONE POPOLARE

Art. 9 del d. lgs. n. 267/2000. Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

L'azione popolare può essere considerata una forma di tutela degli interessi ultra o superindividuali, spettante al cittadino, non in quanto singolo, ma come componente di una collettività. Il cittadino, infatti, può assumere l'iniziativa dell'azione, per affermare gli interessi collettivi, che l'ente esponenziale non può o non vuole difendere.

Per queste ragioni, l'istituto dell'azione popolare potrebbe definirsi come uno strumento processuale di tipo suppletivo o sostitutivo, che può essere utilizzato in presenza di una situazione di inerzia da parte del Comune.

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E TRASPARENZA

Art. 10 del d. lgs. n. 267/2000 Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.
3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

In sintesi:

a) Tutti gli atti comunali sono pubblici;

b) Al principio di cui sopra è possibile derogare per espressa disposizione di legge, o mediante provvedimento motivato, con cui il Sindaco vieti l'accesso, sulla base di criteri generali, contenuti in apposito regolamento comunale, quando l'accesso medesimo possa pregiudicare il diritto alla riservatezza;

c) Il diritto di accesso si esercita nelle forme previste dal regolamento comunale mediante visione d'atti o estrazione di copia;

d) Il regolamento comunale deve assicurare ai cittadini un generale accesso alle notizie in possesso dell'amministrazione ed un più particolare diritto di ottenere le informazioni relative allo stato di avanzamento delle pratiche amministrative di loro interesse. Deve inoltre assicurare ai cittadini la presenza di un referente, cui far capo per ottenere l'accesso e le informazioni stesse;

e) L'accesso alle strutture e ai servizi dell'amministrazione, quindi, in una parola, **la trasparenza dell'attività amministrativa**, è assicurato ai cittadini singoli e costituiti in organizzazioni di volontariato ed associazioni.

LA TRASPARENZA SECONDO IL D. LGS. N. 33/2013

Art. 1. Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, **promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa** e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. *(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)*

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

LA TRASPARENZA SECONDO IL D. LGS. N. 33/2013

La trasparenza intesa come accessibilità totale, di servizio agli utenti e di trasparenza per la collettività era già stata introdotta nell'ordinamento con il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*. Non prevedendo un sistema sanzionatorio aveva trovato molte resistenze nella PA.

Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 riconosce la trasparenza quale mezzo fondamentale di prevenzione della corruzione, imponendo una rendicontazione dell'azione pubblica nei confronti degli stakeholders, e quale possibilità per tutti i cittadini di avere accesso diretto all'intero patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni. Prevede che le PA pubblichino sul proprio sito istituzionale i documenti previsti dalla stessa norma. In caso negativo qualsiasi cittadino, senza bisogno di dimostrare alcun interesse qualificato, può richiedere i documenti di cui è stata omessa la pubblicazione (ACCESSO CIVICO previsto dall'art. 5).

LA TRASPARENZA SECONDO IL D. LGS. N. 33/2013

«Il decreto n. 33 ha, ritengo, indubbi pregi: raccoglie in un unico testo disposizioni sparse in numerose leggi (ed è il vantaggio proprio della codificazione); conseguentemente consente alle amministrazioni di conoscere il tasso di trasparenza cui sono tenute e ai cittadini di pretendere il rispetto di quegli obblighi, strumentali all'esercizio del controllo diffuso sull'operato delle amministrazioni.

Il livello di partecipazione dei cittadini e la consapevolezza dei diritti che il sistema attribuisce loro costituiscono condizioni essenziali per tradurre nella vita politica e amministrativa il valore della trasparenza, di cui il testo intende farsi portatore».

Filippo Patroni Griffi

LA PARTECIPAZIONE CIVICA ALLA CREAZIONE DEL VALORE PUBBLICO

La partecipazione attiva dei cittadini nei processi di creazione di valore pubblico può certamente essere considerata uno strumento a favore dell'economicità delle amministrazioni pubbliche. Se si accetta l'assunto che la partecipazione civica sia una risorsa di tipo relazionale, deputata alla creazione di valore, è opportuno valorizzarla e curarla in modo strategico affinché possa permettere un accrescimento del patrimonio sociale immateriale, a tutto vantaggio dello sviluppo del complessivo patrimonio pubblico. Se la collaborazione civica può essere d'aiuto all'efficienza e all'efficacia operativa pubblica, può configurarsi un concetto del «cittadino comaker di valore pubblico», che gli operatori del settore (politici, manager e dipendenti) dovrebbero seguire nell'implementare tecniche di partecipazione nell'ambito dei processi decisionali e produttivi pubblici.

Daniela Pillitu